

Codice DB1009

D.D. 31 gennaio 2011, n. 22

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia delle tre nuove sorgenti denominate, rispettivamente, "Cortignasco", "Pidella" e "Ruggiun", ubicate nel Comune di Craveggia (VB).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", d'intesa con il Comune di Craveggia (VB) e sentito il gestore operativo territoriale Idrablu S.p.A., con nota in data 2 dicembre 2010, ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle seguenti aree di salvaguardia:

- sorgente "Cortignasco", ubicata nella particella catastale n. 15 del foglio di mappa n. 16, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "Pidella", ubicata nella particella catastale n. 26 del foglio di mappa n. 6, censito al C.T. del medesimo Comune;
- sorgente "Ruggiun", ubicata nella particella catastale n. 10 del foglio di mappa n. 7, censito al C.T. del medesimo Comune.

Precedentemente, l'amministrazione comunale di Craveggia, avendo la necessità di incrementare l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto comunale a servizio del capoluogo e delle frazioni montane, con nota in data 28 giugno 2007, aveva inoltrato istanza ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per ottenere la concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalle sorgenti in argomento, ubicate nel medesimo Comune.

Le proposte di definizione presentate sono state determinate con il metodo che si basa sul tempo di dimezzamento delle portate massime annuali e sulla base delle risultanze di studi idrogeologici che hanno evidenziato un grado di vulnerabilità basso (classe D) degli acquiferi alimentanti le sorgenti e ricadono totalmente nel territorio del Comune di Craveggia che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 26, in data 6 aprile 2010, le ha approvate; le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente *Cortignasco*:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale e con un'estensione a monte pari a 200 metri; tale trapezoide ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgente *Pidella*:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale e con un'estensione a monte pari a 200 metri; tale trapezoide ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Sorgente *Ruggiun*:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;

– zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale e con un'estensione a monte pari a 200 metri; tale trapezoide ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati:

– Tav. 4A – Planimetria catastale evidenziante le fasce di rispetto – Sorgente Cortignasco – Scala 1:2.000;

– Tav. 4B – Planimetria catastale evidenziante le fasce di rispetto – Sorgente Pidella – Scala 1:2.000;

– Tav. 4C – Planimetria catastale evidenziante le fasce di rispetto – Sorgente Ruggiun – Scala 1:2.000;

agli atti con la documentazione trasmessa.

In merito alle proposte in argomento l'Azienda Sanitaria Locale di Domodossola – Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 2 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole, rilevando che l'acqua captata dalle sorgenti risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Omegna, con nota in data 4 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole evidenziando che le aree in esame, caratterizzate da elevata naturalità, non presentano problematiche particolari dal momento che le sorgenti con le relative opere di presa e le corrispondenti aree di salvaguardia sono localizzate in zone nelle quali non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica.

Il Sindaco del Comune di Craveggia, con nota in data 8 novembre 2010, ha dichiarato che i terreni ricompresi all'interno delle aree di salvaguardia proposte, benché classificati urbanisticamente come "aree agricole", ricadono in ambito montano caratterizzato da prevalente copertura boscata e sono in parte aree incolte ed in parte aree a prato-pascolo non sfruttate a fini agricoli e pertanto gli stessi non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006, in particolare per quanto riguarda il limite di 170 kg di azoto per ettaro all'anno, che corrisponde a circa due capi di bovini a ettaro. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52, in data 30 dicembre 2010.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

verificato che le derivazioni in oggetto si configurano come incremento dell'approvvigionamento idrico acquedottistico esistente a servizio del capoluogo di Craveggia e delle frazioni montane;

rilevato che le sorgenti in argomento dovranno essere inserite nel Piano d'Ambito dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese";

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, ove possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si provveda alla verifica e messa in sicurezza degli scarichi civili tramite fossa imhoff e pozzo perdente a servizio del fabbricato ad uso abitativo localizzato all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente denominata "Pidella", procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali utilizzati dagli escursionisti che attraversano le aree di salvaguardia;

vista la domanda, in data 28 giugno 2007, dell'amministrazione comunale di Craveggia alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per la concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalle sorgenti in argomento, ubicate nel medesimo Comune;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Domodossola – Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 2 febbraio 2010 – prot. n. 8376/10 SIAN-SL/mm;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Omegna, in data 4 febbraio 2010 – prot. n. 11711;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Craveggia n. 26, in data 6 aprile 2010, di approvazione delle proposte di definizione in argomento;

vista la nota del Sindaco del Comune di Craveggia, in data 8 novembre 2010, con la quale dichiara che i terreni ricompresi all'interno dell'area di salvaguardia, benché classificati urbanisticamente come "aree agricole", ricadono in ambito montano caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto non sono utilizzati per attività agricola, ma sono in gran parte tenuti ad incolto produttivo

ed in minima parte a prato-pascolo, nelle quali non viene fatto alcun uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

vista la nota della Società Idrablu S.p.A., gestore operativo territoriale del Servizio Idrico Integrato, in data 24 novembre 2010 – prot. n. 825;

vista la nota, in data 2 dicembre 2010 – prot. n. 1040/2010, dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia delle tre nuove sorgenti denominate, rispettivamente, “Cortignasco”, “Pidella” e “Ruggiun”, ubicate nel Comune di Craveggia (VB), sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

– Tav. 4A – Planimetria catastale evidenziante le fasce di rispetto – Sorgente Cortignasco - Scala 1:2.000;

– Tav. 4B – Planimetria catastale evidenziante le fasce di rispetto – Sorgente Pidella – Scala 1:2.000;

– Tav. 4C – Planimetria catastale evidenziante le fasce di rispetto – Sorgente Ruggiun – Scala 1:2.000;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto.

c) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, ove possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica e messa in sicurezza degli scarichi civili tramite fossa imhoff e pozzo perdente a servizio del fabbricato ad uso abitativo localizzato all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente denominata "Pidella", procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- provvedere alla pulizia dei versanti racchiusi dalle captazioni.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Craveggia affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore
Salvatore De Giorgio